

Criteria per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva

Procedura per la valutazione finale – scrutini - degli alunni della scuola secondaria

Modalità di conduzione degli scrutini

- Gli scrutini finali avvengono secondo un calendario fissato dal dirigente scolastico, alla presenza dei docenti di classe, ivi compresi il docente di sostegno e, limitatamente per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento dell'IRC, del docente di religione o del docente di attività alternativa alla religione
- Gli scrutini sono presieduti dal dirigente o da un docente suo delegato
- I docenti, anche di altro grado, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno, ma non partecipano allo scrutinio
- Su proposta dei docenti, in sede di scrutinio, vengono registrati sul documento di valutazione:
 - i voti finali relativi alle varie discipline espressi in decimi
 - il giudizio sintetico relativo al comportamento
 - il profilo descrittivo dei processi formativi in termini di sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
- la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti
- La seduta di scrutinio viene sottoscritta con apposito verbale

Criteria e modalità per l'ammissione alla classe successiva

Pre-requisiti

- Sulla base del decreto legislativo 19/2/2004, n. 59, richiamato dalla circolare n. 20 del 4/3/2011, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Vengono ammessi gli studenti che usufruiscono delle deroghe al superamento del limite massimo di assenza, secondo i seguenti criteri deliberati dal collegio docenti: motivi di salute debitamente certificati; terapie e/o cure programmate; disagio socio-familiare comprovato; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;

- Le deroghe sono ammesse per casi eccezionali e a condizione che la frequenza consenta ai docenti di acquisire gli elementi necessari per esprimere una valutazione finale degli apprendimenti.

Il Consiglio di classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:

- di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- dell'andamento nel corso dell'anno, valutando:
 - la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
 - l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
 - il miglioramento rispetto alla situazione di partenza

I criteri sopra esposti sono da correlare alla peculiarità di ciascun alunno e da calare nel contesto della classe di appartenenza.

L'ammissione è disposta anche con valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline.

Tenuto conto dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 62/2017, nonché del quadro degli interventi in itinere e finali per gli alunni con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione dettagliato nel presente Regolamento, la valutazione inferiore a 6/10 è da ritenersi assunta in casi comprovati da specifica motivazione.

In tal senso, i docenti che intendono presentare in sede di scrutinio una valutazione inferiore a 6/10, produrranno in allegato la documentazione relativa agli interventi in itinere progettati a favore dell'alunno/a per il quale viene proposta la valutazione non sufficiente. La documentazione verrà allegata al verbale di scrutinio.

Inoltre, in caso di ammissione con valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, le famiglie vengono convocate per condividere specifiche strategie e azioni volte al miglioramento dei livelli di apprendimento.

Criteri per la non ammissione alla classe successiva

La non ammissione alla classe successiva può essere decisa in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, con deliberazione assunta a maggioranza o all'unanimità. La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per riattivare /attivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali e per offrire un'opportunità di crescita e di sviluppo del percorso educativo.

Il consiglio di classe delibera a maggioranza o all'unanimità di non ammettere l'alunno/a alla classe successiva o all'Esame di Stato qualora il quadro complessivo riveli carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante l'attivazione di interventi di recupero e/o sostegno e/o strumenti compensativi, misure dispensative. In particolare:

- in presenza di insufficienze lievi in metà o più delle discipline oggetto di valutazione curricolare;
- in presenza di 2 insufficienze gravi (4) accompagnate da più insufficienze lievi (voto 5);
- in presenza di 4 o più insufficienze gravi

tenuto conto delle suddette situazioni valutative, il Consiglio di classe terrà conto, ai fini della decisione di non ammissione, anche delle seguenti aggravanti:

- mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell'anno precedente, nel caso in cui l'ammissione all'anno corrente sia stata presa nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente;
- scarsa attenzione e partecipazione alle lezioni
- mancato impegno sistematico nello studio delle discipline

per l'ammissione alla classe successiva, nel documento di valutazione non possono apparire più di 4 insufficienze. Ai genitori e all'allievo saranno segnalate, tramite lettera, le consegne per un lavoro estivo utile al recupero delle lacune ancora presenti. Entro il mese di settembre saranno verificate le abilità attraverso prove di verifica disciplinari. L'eventuale insufficienza rilevata dalle prove, qualora venisse riconfermata al termine dell'anno scolastico, sarà criterio di valutazione per la non ammissione alla classe successivo.

In caso di delibera di non ammissione, il docente coordinatore del Consiglio di Classe comunicherà telefonicamente alla famiglia la deliberazione del Consiglio di Classe prima dell'affissione dei tabelloni e della pubblicazione on line dei risultati dello scrutinio.

Anche per la delibera di non ammissione, la scuola provvede ad elaborare un documento chiamato "Nota di comunicazione alla famiglia".